N. 2943-1/2026 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Decreto sulla richiesta di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale

Il Tribunale, in composizione monocratica,

Letto il ricorso depositato in data 30/07/2026 dal sig._____ per l'impugnazione del provvedimento del 23.6.2026 (notificatogli in data 20.7.2026) con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia rigettava la domanda di riconoscimento della protezione internazionale da lui presentata in data 15.6.2026 (cfr. modello C3);

letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, contestualmente proposta e fondata, oltre che sugli argomenti di merito, anche sulla contestazione della valutazione del Perù come Paese di origine sicuro (riportando notizie sulla condizione generale di sicurezza e al contempo richiamando la necessità di una valutazione centrata specificamente sulla storia personale del ricorrente);

rilevato che l'amministrazione statale, pur correttamente evocata in giudizio (art. 35 bis comma 4, d.lgs. n. 25/2008), non si è costituita;

OSSERVA

Deve preliminarmente esaminarsi la questione di diritto intertemporale sorta a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento UE n. 2024/1348, che stabilisce una nuova procedura comune di protezione internazionale, nonché del d.l. n. 100/26, che all'art. 11 detta le norme necessarie a dare attuazione al citato regolamento dell'Unione.

Il legislatore eurounitario ha derogato al principio generale del *tempus regit actum* – che avrebbe imposto l'immediata applicazione di tutte le nuove disposizioni procedurali ai procedimenti (amministrativi e giudiziari) pendenti – e ha previsto un regime transitorio che attribuisce ultrattività alla normativa previgente.

L'art. 79 del regolamento UE 2024/1348, infatti, dopo aver differito l'efficacia del nuovo regolamento alla data del 12.6.2026 (paragrafo 2), stabilisce che *«Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE»* (paragrafo 3).

Il *discrimen* temporale è dunque individuato nella formalizzazione della domanda, ossia nel momento che, nel nuovo sistema disegnato dal regolamento 2024/1348, costituisce il momento di completamento dell'accesso alla procedura.

Il nuovo regolamento ha infatti disciplinato più analiticamente la fase di accesso (capo III, sezione I) descrivendo una sequenza che si articola in tre subfasi: 1) fare domanda; 2) registrarla; 3) formalizzarla (considerando 27).

La prima fase è disciplinata dall'art. 26, che richiede una dichiarazione espressa del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio Paese di origine, effettuata anche senza l'impiego di formule specifiche, ma resa di persona e indirizzata all'autorità.

La seconda fase, quella della registrazione, consta della raccolta di una serie di informazioni preliminari ed è disciplinata dall'art. 27, che elenca i dati personali da inserire (punti da a) a d) del paragrafo 1), precisando che essi possono essere anche tratti *«dal modulo relativo all'accertamento di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1356»*, ossia dal modulo consuntivo redatto all'esito degli accertamenti ai sensi del cd. regolamento *Screening*.

La terza e ultima fase è quella della formalizzazione di cui si occupano l'art. 28 e il considerando n. 29 del regolamento procedure.

Tale fase è definita come *«l'atto che formalizza la domanda di protezione internazionale»* e consiste nella presentazione da parte del richiedente di *«tutti gli elementi e documenti a sua disposizione necessari a motivare e completare la domanda»* (considerando 29). È stata dunque prevista in sede di accesso una fase precipuamente destinata alla raccolta – già prima del colloquio personale (che non fa parte della fase di accesso, ma della successiva fase istruttoria) – delle allegazioni poste a fondamento della domanda ed è stato garantito il diritto all'orientamento legale gratuito già in tale momento (artt. 8, 15 e 16 del regolamento procedure).

L'accesso alla procedura si perfeziona quindi con la formalizzazione, che costituisce anche il momento di decorrenza del termine di completamento della procedura amministrativa (considerando 29). Dunque, con la formalizzazione termina la fase dell'accesso e la procedura amministrativa entra nella fase dell'esame (sezione II).

La normativa previgente (direttiva 2013/32 e vecchio testo del d.lgs. n. 25/2008), invece, non ricostruiva altrettanto analiticamente la sequenza di accesso, ma individuava comunque due momenti: quello della presentazione della domanda (art. 6, paragrafo 1, direttiva; art. 26 d.lgs. n. 25/2008; art. 3 d.p.r. n. 21/2015) - consistente nella manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale - e quello della registrazione (art. 6, paragrafo 1, direttiva), che nella disciplina nazionale si realizzava con la redazione del verbale delle dichiarazioni del richiedente su apposito modello predisposto dalla Commissione nazionale – il cd. modello C3 – ed era definito anche come momento di "formalizzazione della richiesta" (art. 3, comma III, d.p.r. 21/2015).

Nel regime precedente, dunque, non era disciplinata a livello eurounitario una fase di formalizzazione come quella introdotta dal reg. 2024/1348 e la fase di accesso si concludeva con la registrazione della domanda; la sede concessa al richiedente per esporre i motivi a sostegno della sua domanda era ordinariamente quella del colloquio personale.

Era comunque possibile per il richiedente presentare le proprie allegazioni già al momento della redazione del modello C3, il quale conteneva la casella 16 dedicata ai *"motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine e/o motivi per i quali non intende o non può farvi ritorno"* con l'indicazione

rivolta all'interessato a inserirvi *"tutti i motivi per i quali è stato spinto all'espatrio e alla richiesta del riconoscimento dello status di rifugiato, presentando eventuale documentazione, se del caso, condanne subite periodi e luoghi di detenzione"*. Frequentemente tale casella veniva compilata con la dicitura "riferirà in commissione", mentre altre volte conteneva un rinvio a una memoria redatta dal richiedente, verosimilmente con il supporto del personale delle case di accoglienza o di volontari, non essendo all'epoca ancora previsto l'orientamento legale gratuito.

Ciò posto, è opinione ampiamente diffusa in giurisprudenza che il riferimento contenuto nella prima parte dell'art. 79 paragrafo III del regolamento procedure sia fatto alla formalizzazione nel significato proprio introdotto dal regolamento medesimo, deponendo in tal senso sia l'utilizzo, nelle diverse versioni linguistiche, del medesimo termine (*lodged* in inglese; *introduites* in francese; *eingereicht* in tedesco) impiegato nell'art. 28 per indicare la subfase finale del momento di accesso (*lodging* in inglese; *introduction* in francese; *Einreichung* in tedesco); sia la circostanza che il lemma "formalizzazione" non era in uso nella precedente direttiva e costituisce una novità del regolamento del 2024.

Se dunque la formalizzazione che segna il *discrimen* temporale per l'applicazione della nuova procedura è quella definita dall'art. 28, va altresì tenuto presente che essa nella procedura comune delineata dal regolamento 2024/1348 segna il momento conclusivo della fase complessa dell'accesso.

Ne consegue che diverso discorso deve farsi, invece, con riguardo al medesimo termine utilizzato nella seconda parte del menzionato paragrafo III dell'art. 79 (laddove si legge*: «Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE»*) in quanto, avendosi in questo caso riguardo al regime previgente, non può parlarsi di formalizzazione nell'accezione introdotta dal regolamento 2024/1348 - stante l'assenza di una tale fase prima della sua emanazione - e dovrà aversi piuttosto riguardo alle diverse modalità di conclusione della fase di accesso instaurate nei vari ordinamenti nazionali nella vigenza della direttiva 2013/32.

Questa soluzione interpretativa è quella che risulta preferibile ad avviso di questo giudice.

Non può invece aderirsi ad altra soluzione interpretativa adottata da alcune pronunce di merito.

La tesi è quella secondo cui all'espressione "formalizzate" contenuta nella seconda parte del citato paragrafo III dovrebbe attribuirsi il medesimo significato attribuitole nella prima parte (ossia di formalizzazione nel senso proprio dell'art. 28 reg.) in quanto la previsione normativa avrebbe riguardo a quelle peculiari situazioni nelle quali taluni Stati membri, intraprendendo percorsi anticipatori del regolamento, avessero già iniziato a svolgere la fase della formalizzazione, secondo il modello previsto dal regolamento del 2024, ben prima della scadenza del termine che la imponeva (o utilizzassero già in precedenza modalità ad essa assimilabili); sicché la disposizione in esame opportunamente chiarirebbe che rilevano solo le formalizzazioni successive al 12/6/2026.

Tale opzione interpretativa non appare convincente.

Ed infatti, così interpretata la norma sarebbe superflua, in quanto già il riferimento temporale contenuto nella prima parte del III paragrafo dell'art. 79 vale da solo ad escludere dall'applicabilità della nuova disciplina le formalizzazioni antecedenti al 12.6.2026, ove in ipotesi esistenti in virtù delle descritte pratiche anticipatorie. Non vi è dubbio, infatti, che la prima parte del III paragrafo dell'art. 79, laddove afferma che *«Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026»*, già chiaramente esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina tutte

le domande formalizzate prima del 12.6.2026, indipendentemente dalle modalità seguite per la formalizzazione e dunque anche quelle per le quali vi sia stata anzitempo una formalizzazione rispettosa della nuova normativa.

Ed allora appare preferibile riconoscere all'espressione "domande formalizzate" contenuta nella seconda parte del paragrafo III dell'art. 79 del regolamento procedure un significato diverso da quello attribuitole nella prima parte della norma: essa deve intendersi riferita alle domande per le quali si è già conclusa, prima del 12.6.2026, la procedura di accesso secondo la disciplina previgente e dunque - per l'Italia - quelle per le quali si è svolta la registrazione con la redazione del cd. modulo C3.

Tale interpretazione si fonda sul rilievo che diversi sono, nella vecchia e nella nuova procedura, i momenti finali della fase di accesso e che solo per la nuova procedura comune dettata dal regolamento del 2024 vi è univocità nell'individuazione dell'atto che segna il termine di tale fase (la formalizzazione appunto), mentre nella vigenza della vecchia direttiva vi erano modalità conclusive diverse nei vari Stati membri; quindi per indicare il momento conclusivo della fase di accesso in relazione a entrambe le procedure si è scelto di impiegare il medesimo lemma ("formalizzazione) che nella nuova disciplina segna il momento ultimo della detta fase (di accesso).

Così interpretata, la norma transitoria unionale richiede dunque all'amministrazione di applicare la nuova procedura ai procedimenti per i quali la fase di accesso non si sia ancora conclusa alla data del 12.6.2026; per tali procedimenti è infatti possibile – nella fase della formalizzazione, non ancora svolta - integrare le garanzie fornite al richiedente con quelle nuove previste dal regolamento 2024/1348, prima fra tutte quella all'orientamento legale gratuito, in modo tale da raggiungere quell'assetto che nel nuovo sistema bilancia i nuovi vincoli introdotti.

Viceversa, i procedimenti per cui tale fase si è già conclusa (in Italia con la redazione del modulo C3 in data antecedente al 12.6.2026), restano incardinati con la vecchia procedura, non potendosi più recuperare per essi le garanzie non fornite in precedenza.

Deve a questo punto darsi atto che il legislatore nazionale ha anch'egli introdotto una norma di diritto intertemporale (all'art. 17, comma IV, del d.l. n. 100/26), prevedendo che *«ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il Tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1»*.

La norma di diritto interno fa dunque riferimento quale criterio temporale per l'individuazione della procedura applicabile (quella vecchia, di cui alla direttiva 2013/32/UE o quella nuova di cui al regolamento 2024/1348) al momento della presentazione della domanda e non a quello della formalizzazione, ponendosi quindi in netto contrasto con la previsione del legislatore eurounitario.

Siffatto contrasto, per il principio del primato del diritto dell'Unione, deve risolversi assicurando prevalenza alla norma della disciplina UE, mediante la disapplicazione della confliggente previsione nazionale.

Non può infatti riconoscersi alla citata norma dell'art. 17, IV comma, nessun residuo spazio di applicazione compatibile con la norma sovranazionale.

Al riguardo si osserva che è da escludere la praticabilità – pure sostenuta nella giurisprudenza di merito – di un'interpretazione conforme che attribuisca alla norma transitoria di diritto interno la funzione di colmare una asserita lacuna della disciplina transitoria unionale, ravvisata (secondo i

fautori di tale tesi) nella mancata indicazione della normativa applicabile ai procedimenti iniziati con una manifestazione di volontà fatta in epoca antecedente al 12/6/2026, ma formalizzata solo in epoca successiva.

Non sussiste infatti nessuna lacuna nella disciplina transitoria unionale, la quale – nel momento in cui fa riferimento esclusivamente al momento della formalizzazione – chiaramente sottopone alla nuova procedura i procedimenti iniziati con una manifestazione di volontà fatta in epoca anteriore al 12/6/2026, ma formalizzata dopo.

Nella disciplina transitoria dettata dal legislatore dell'Unione il riferimento all'epoca di presentazione della domanda manca semplicemente perché è irrilevante: esso sarà sempre antecedente a quello della formalizzazione (data la scansione procedurale delineata dal regolamento del 2024), ma non assume rilievo ai fini della determinazione della disciplina applicabile. Ed infatti le domande formalizzate dopo il 12.6.2026 saranno sempre soggette alla nuova procedura, sia ove la formalizzazione segua a una presentazione avvenuta dopo il 12.6.2026, sia ove segua a una presentazione avvenuta prima.

In conclusione, deve aversi riguardo esclusivamente al momento di completamento della fase di accesso alla procedura: se essa alla data del 12.6.2026 risulta già conclusa con la redazione del modello C3 entro il giorno 11.6.2026, il procedimento resta disciplinato dalla procedura previgente; viceversa, se essa non risulta ancora conclusa, dovrà seguire le forme previste dal regolamento 2024/1348.

In proposito si osserva che non può condividersi l'opinione, certamente suggestiva, secondo cui l'art. 79, par. III, alla lettera, non impone di formalizzare secondo la nuova procedura tutte le domande presentate prima del 12.6.2026.

Una tale imposizione discende infatti dal termine di efficacia del regolamento (12.6.2026) e dai principi generali, secondo cui la procedura di un atto è determinata dal tempo in cui esso è compiuto e segue la disciplina all'epoca vigente (*tempus regit actum*), salvo che una norma, introducendo un regime intertemporale, attribuisca ultrattività alla disciplina anteriore.

Ne consegue che, poiché l'ultrattività della vecchia procedura è riconosciuta dall'art. 79 par. III reg. limitatamente alle domande formalizzate prima del 12.6.2026, per tutte le altre l'applicabilità del regolamento discende dai principi generali, sicché non occorreva alcuna previsione specifica ed espressa dell'obbligo di applicazione. Anche in questo caso, dunque, non vi è alcuna lacuna in cui possa inserirsi la previsione del legislatore nazionale.

Del resto, la lettera della norma del regolamento europeo appare piana nel consentire l'applicazione della vecchia procedura soltanto alle domande che alla data del 12.6.2026 siano state già formalizzate, ossia – per le ragioni innanzi esposte – alle domande per le quali la fase dell'accesso si è conclusa (con la compilazione del modello C3) nel vigore della precedente disciplina.

Attribuendole tale significato la disposizione, lungi dall'essere superflua, chiarisce proprio che l'ultrattività della vecchia disciplina non copre anche le domande che si trovano in pendenza della fase di accesso (come quelle per cui c'è stata la manifestazione, ma non ancora la registrazione), ma solo quelle la cui fase di accesso si è già conclusa alla data del 12.6.2026; per le prime (le domande per cui c'è stata la manifestazione, ma non ancora la registrazione) resta valido il principio generale dell'immediata applicazione della nuova norma procedurale, sicché dovrà procedersi alla formalizzazione secondo la nuova disciplina.

Con la doppia locuzione (quella riferita alle domande cui si applica la nuova procedura e quella riferita alle domande cui resta applicabile la vecchia) si rende quindi palese proprio il fatto che non residua nessuna area priva della disciplina eurounitaria di diritto intertemporale dettata all'art. 79 par. III e che il legislatore europeo, dunque, non lascia sul punto alcun margine di autonomia ai legislatori nazionali.

In conclusione, il regolamento indica il momento di completamento della fase di accesso come elemento discretivo fra i due regimi normativi, disponendo l'ultrattività della vecchia procedura solo in relazione alle domande per le quali l'accesso si è già concluso prima del 12 giugno 2026, ossia quelle per le quali è già stato redatto, prima di tale termine, il modello C3 che, nella vigenza della vecchia disciplina, segnava il momento finale della fase introduttiva.

L'approdo esegetico così raggiunto non richiede ulteriori precisazioni o aggiustamenti.

È infatti superfluo aggiungere che le domande per le quali la fase di accesso non si è ancora conclusa alla data del 12 giugno 2026 (perché non è ancora stato redatto il modulo C3), soggiacendo all'applicazione della nuova normativa, dovranno proseguire nelle forme del regolamento del 2024 e dunque dovranno essere formalizzate secondo le previsioni regolamentari.

La circostanza che per talune pratiche l'amministrazione, in ipotesi, non applichi correttamente la procedura della nuova formalizzazione, non può certamente valere a sottrarre tali procedimenti all'ambito di applicazione della nuova normativa.

Richiedere una formalizzazione conforme al modello regolamentare per integrare il parametro discretivo della prima parte del paragrafo III dell'art. 79 significa operare un'inversione logica dovendosi prima stabilire la legge applicabile alla fattispecie e poi valutarne la legittimità facendo applicazione del parametro normativo individuato.

Predicando che «dopo il 12/6/2026 soltanto se una domanda viene formalizzata ai sensi del Reg., questo si applica» si ripropone in altri termini la questione dell'obbligatorietà dell'applicazione della nuova procedura (ivi compresa la subfase della formalizzazione) alle domande presentate prima del 12.6.2026, ma non ancora giunte alla conclusione della fase di accesso e si ipotizza che esse possano validamente proseguire secondo la vecchia procedura, secondo la previsione di diritto interno (art. 17, comma IV, d.l. 100/26) che si è visto essere in aperto contrasto con la norma sovranazionale di diritto intertemporale.

L'esclusione di tale possibilità – che, lo si ribadisce, non è consentita dal legislatore europeo – non provoca nessun paradosso.

Si è osservato in giurisprudenza che, poiché il regolamento 2024/1348 impone alcune articolazioni inderogabili della procedura che debbono essere necessariamente eseguite prima della formalizzazione, la scelta regolamentare di determinare il momento discretivo fra i due regimi normativi con riferimento non alla data di presentazione della domanda, ma alla successiva data di formalizzazione porterebbe all'effetto paradossale di dover ritenere illegittime tutte le procedure formalizzate dopo il 12/6/26 che non risultino rispettose del nuovo regolamento sin dal momento della presentazione (*«o alla domanda formalizzata dopo il 12/6/26 il Regolamento è stato comunque applicato in ogni suo aspetto sin dal momento della sua presentazione, oppure la procedura risulta evidentemente illegittima»*).

L'affermazione non può essere condivisa.

Essa invero sembra non tener conto del principio generale del divieto di retroattività (articolo 11 delle preleggi: "la legge non dispone che per l'avvenire") - che impedisce di ascrivere entro l'ambito operativo di una disposizione legislativa nuova una situazione sostanziale sorta prima – nonché, con specifico riguardo alle fattispecie che constano di una sequenza di atti (ivi comprese quelle processuali), del principio del *tempus regit actum*, che impone di giudicare ogni atto della procedura soggetto al regime normativo vigente al momento della sua adozione.

Tali principi non risultano derogati dal legislatore eurounitario (il quale si è limitato a prevedere l'ultrattività della vecchia disciplina nei limiti anzidetti) e devono dunque trovare applicazione, sicché deve concludersi che l'immediata applicazione della legge sopravvenuta agli atti procedurali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, non incide sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere.

Venendo alla fattispecie che ci occupa, deve subito rilevarsi che essa soggiace alla nuova disciplina, trattandosi di domanda formalizzata il 15.6.2026 e dunque in data successiva al 12 giugno 2026.

È opportuno, poi, rilevare che la formalizzazione della domanda è avvenuta in coincidenza con la registrazione effettuata presso la questura.

Ed infatti sulla base delle disposizioni transitorie previste dall'art. 17 d.l. n. 100/2026 è stato previsto *in primis* (comma I) un ampliamento della competenza delle questure e degli uffici della polizia di frontiera, con estensione temporanea delle loro attribuzioni che vengono a comprendere (oltre la fase della registrazione) anche lo svolgimento generalizzato (per tutti i richiedenti) della fase della formalizzazione (mentre a regime la competenza delle questure e degli uffici della polizia di frontiera allo svolgimento della formalizzazione sarà limitata ai soli richiedenti trattenuti o detenuti, restando attribuita per gli altri richiedenti alle Commissioni territoriali o, in caso di accoglimento presso i centri di cui agli artt. 9 e 11 d.lgs. 142/2015, ai gestori dei centri).

Inoltre, al comma II del medesimo art. 17 è stata prevista una contestualizzazione delle fasi, stabilendo che *«Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti»*.

La coincidenza tra registrazione e formalizzazione disposta dal legislatore nazionale per la fase transitoria è conforme al regolamento 2024/1348 che, all'art. 28, paragrafo VII, attribuisce agli Stati membri la facoltà di svolgere contemporaneamente le diverse fasi della domanda a condizione che siano comunque assicurate al richiedente le garanzie procedurali previste dall'art. 8, paragrafi da 2 a 6, e che gli sia garantita la possibilità di trasmettere gli elementi e i documenti a sostegno della domanda successivamente, durante il colloquio personale, facendo peraltro sempre salva la possibilità di ulteriori integrazioni anche dopo, fino alla conclusione della procedura amministrativa.

Le garanzie procedurali cui fa riferimento l'art. 28 sono quelle al ricevimento delle informazioni sulla procedura per mezzo dell'opuscolo di cui al paragrafo 7 (che contiene le informazioni relative al diritto a formalizzare la domanda a titolo individuale, ai termini e alle fasi della procedura, ai diritti e agli obblighi del richiedente, al diritto all'orientamento legale gratuito, ai mezzi con cui può adempiere l'obbligo di produrre gli elementi pertinenti alla domanda, alla decisione dell'autorità

accertante), nonché all'assistenza di un interprete, alla possibilità di comunicare con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite e all'accesso alle informazioni sul Paese di origine sicuro, sul Paese terzo sicuro e sul Paese di primo asilo utilizzate dall'autorità accertante per prendere la decisione.

Ne consegue che, con il rispetto delle garanzie e degli accorgimenti previsti dall'art. 28 paragrafo 7 reg., è consentita la contestualizzazione delle fasi di accesso, la quale – nelle forme adottate dal legislatore italiano – realizza una modalità introduttiva che non si discosta molto dalla prassi seguita in Italia sotto la legislazione previgente.

Deve quindi a questo punto procedersi al vaglio della procedura speciale applicata per verificare se emergano *prima facie* profili di illegittimità.

Ed infatti, dal momento che la regola generale assicura al richiedente il diritto a permanere sul territorio nazionale in pendenza del giudizio di impugnazione, prevedendo la sospensione automatica degli effetti della decisione di rimpatrio che accompagna il provvedimento di rigetto della domanda (considerando 92 e art. 68 del regolamento; art. 35 bis, comma 3, d.lgs. 25/2008), è necessario verificare se, nel caso di specie, ricorre una delle eccezioni formulate dalla legge alla menzionata regola generale (art. 68, par. III del regolamento, richiamato dall'art. 35 bis, comma 4, d.lgs. 25/2008) e se non risulti dagli atti che la previsione eccezionale non è stata correttamente integrata.

Dal decreto di determinazione della tipologia di procedura emesso dalla Commissione territoriale in data 15.6.2026 (ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 25/2008) si evince che in sede amministrativa la domanda è stata esaminata con procedura accelerata ai sensi dell'art. 28 bis, comma II, lett. c), d.lgs. 25/2008 per essere il richiedente *«proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, fatto salvo quanto previsto alla lettera b-bis)»*

La norma richiamata dalla Commissione territoriale nel decreto di determinazione della tipologia di procedura, tuttavia, è stata abrogata dall'articolo 11, comma 1, lettera l), numero 1), del D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (convertito, senza modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2026, n. 145) a far data dal 12.6.2026.

Essa, come visto, rimane applicabile solo alle domande di protezione internazionale per le quali alla data del 12 giugno 2026 era già stato redatto il modello C3, categoria in cui non rientra il presente procedimento.

Ne consegue l'illegittimità della procedura speciale applicata dalla Commissione territoriale, in quanto non più vigente all'epoca della sua applicazione (il 15.6.2026) e non applicabile ultrattivamente alla presente fattispecie.

Non può d'altra parte ritenersi che l'amministrazione procedente – pur avendo errato nel riferimento normativo compiuto – abbia in realtà applicato la nuova procedura accelerata prevista dall'art. 42 comma I lett. e) del regolamento UE 2024/1348 (cd. regolamento procedure). Ed infatti le due procedure (quella di cui all'art. 28 bis, comma II, lett. c), d.lgs. 25/2008 e quella di cui all'art. 42 comma I lett. e) del regolamento UE 2024/1348) non differiscono solo per la fonte normativa; esse di distinguono per i presupposti (in quanto mutano le modalità di designazione del Paese di origine sicuro e l'atto normativo contenente la designazione) e per i tempi di svolgimento (9 giorni per la vecchia procedura accelerata, ormai abrogata; 3 mesi per la nuova, ai sensi del considerando 55 del

regolamento), oltre che per i termini di impugnazione del provvedimento adottato all'esito della procedura speciale.

In particolare, con riguardo ai presupposti di applicazione, se è vero che anche la nuova procedura accelerata prevede tra essi l'esistenza di un Paese di origine sicuro per il richiedente, è pur vero che per l'individuazione di tale requisito essa fa riferimento alla nozione di Paese di origine sicuro prevista dal regolamento UE 2024/1348 (art. 41 comma I lett. e) e, quanto all'atto della designazione, a quello operato a livello dell'Unione (art. 62) oppure a quello compiuto a livello nazionale (art. 64), richiedendo in quest'ultimo caso il rispetto di precisi oneri di comunicazione alla Commissione e all'Agenzia per l'Asilo.

Pertanto un riscontro anche solo meramente formale del presupposto di applicazione della procedura accelerata comporta nei due casi (quello della procedura accelerata ex art. 28 bis, comma II, lett. c), d.lgs. 25/2008 e quello della procedura accelerata ex art. 42 comma I lett. e) del regolamento UE 2024/1348) l'esame di atti di designazione diversi (nel primo, l'art. 2 bis del d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d.l. 145/2024 convertito dalla l. n. 187/2024, contenente la designazione normativa dei seguenti Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia; nel secondo caso, l'allegato II del regolamento UE 2026/464 oppure l'elenco comunicato dall'Italia alla Commissione e all'Agenzia per l'Asilo ai sensi dell'art. 64, comma 4 regolamento 2024/1348).

Conclusivamente l'Amministrazione ha fatto applicazione della vecchia procedura accelerata, ormai abrogata, e pertanto non risulta integrata nessuna delle ipotesi di esclusione dal regime generale di sospensione automatica dettato dall'art. 68, comma I, reg. 2024/1348.

p.q.m.

Accerta che il richiedente ha diritto di rimanere sul territorio nazionale sino alla definizione del procedimento di primo grado e che la proposizione del ricorso ha prodotto la sospensione automatica degli effetti del provvedimento impugnato e del connesso provvedimento di rimpatrio.

Perugia, 10/10/2026

La giudice

Gaia Muscato